

Il Presidente propone la trattazione dell'argomento iscritto al n. 168 O.d.G.: "Modifica del regolamento per la concessione delle aree comunali per l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante, dei circhi e dei parchi divertimento, approvato con deliberazione n. 25/2009 e successive integrazioni".

(Entra in aula l'assessore Valesini).

ASSESSORE GANDI:

Ringrazio la dottoressa Pasini che è in aula e che potrà suggerirmi le eventuali risposte da dare alle vostre sollecitazioni, laddove ce ne fossero.

Le modifiche credo le abbiate lette nell'allegato alla delibera, sono abbastanza semplici da comprendere, è un affinamento del regolamento vigente, non è un suo stravolgimento, che mette insieme due esigenze, la prima quella di alleggerire alcuni oneri a carico degli operatori, dall'altra quella di garantire al contempo comunque un esercizio ordinato dell'attività dello spettacolo viaggiante, circhi e parchi di divertimento.

Come è stato rilevato anche in Commissione si tratta di modifiche sulle quali peraltro è avvenuto il confronto con gli operatori stessi, e quindi sono condivise con chi poi le deve porre in essere ed osservare nello svolgimento della propria attività, dunque non dovrebbero arrecare alcun disagio agli operatori, al contempo servono a garantire meglio, come dicevo, uno svolgimento ordinato delle attività.

Da un lato, se scorrete le proposte di modifica, avete una tavola sinottica con il regolamento vigente e le parti che si vanno a modificare, e le modifiche che vengono oggi proposte alla vostra attenzione. Le prime riguardano l'articolo 8, e quindi i termini di presentazione delle richieste di partecipazione. Sono due fondamentalmente i luna park e le fiere che si svolgono nel corso dell'anno, l'una in primavera, l'altra è quella di Sant'Alessandro; in entrambi i casi viene allungato il termine di presentazione dell'istanza che prima era fissato nell'un caso al 31 dicembre, nel secondo caso al 28 febbraio, ed oggi viene portato dal 31 dicembre al 15 gennaio e dal 28 febbraio al 15 marzo. Ovviamente, ripeto, è l'esigenza che viene contemperata con quella di alleggerimento nei confronti degli operatori: se la domanda viene presentata oltre il termine si deve intendere immediatamente respinta.

La seconda modifica attiene all'articolo 9, le assenze, cioè le assenze dei gestori nell'ambito delle fiere e dei luna park, se il gestore rimane assente dal parco per tre degli ultimi cinque anni perde il punteggio acquisito, prima erano sufficienti due anni nel corso dei cinque anni affinché il punteggio venisse totalmente perduto. Si aggiunge però, sempre per l'esigenza che vi dicevo che affianca quella dell'alleggerimento degli oneri, l'esigenza di limitare le presenze a singhiozzo che non fanno bene all'attività e al funzionamento virtuoso del parco e della fiera, che comunque dopo il secondo anno di assenza nel corso degli ultimi cinque anni viene applicata una riduzione, non l'azzeramento, dal punteggio posseduto di 30 punti complessivi.

La terza modifica attiene all'articolo 12, sostituzioni, ampliamenti e cambi di attrazione, si tratta dei cambi di attrazione che laddove l'organico del parco lo consenta, secondo il regolamento vigente, determina una riduzione di 30 punti rispetto alla somma dei punteggi acquisiti dalle attrazioni a cui si rinuncia, oggi la riduzione passa da 30 a 10 punti.

L'articolo 19 invece richiede agli operatori una maggiore precisione rispetto alla propria collocazione fisica nell'area riservata al parco e alla fiera, quindi si dice che il gestore concessionario di uno spazio nel parco

deve occupare l'area assegnata con le dimensioni e l'esatta posizione indicata nella planimetria approvata dalla Commissione di vigilanza competente.

Infine, l'ultima modifica attiene alle sanzioni accessorie che affiancano quelle di carattere amministrativo, e in particolare l'inibizione alla partecipazione all'edizione successiva a quella nella quale viene posto in essere il comportamento sanzionato. In tutti i casi, dunque, di violazione degli articoli 8 e 19 si determina l'esclusione dalla partecipazione all'edizione successiva, ma vengono esclusi i casi di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 8, che sono quelli di cui abbiamo parlato poc'anzi, cioè i casi nei quali l'istanza viene presentata tardivamente, dopo il 15 gennaio o dopo il 15 marzo, con il che l'istanza si intende rigettata ma non penalizza l'operatore per l'edizione successiva.

Queste sono le modifiche, come vi dicevo rispondono a questa duplice esigenza, la *ratio* è quella che vi ho detto, per il resto il regolamento viene confermato, lo trovate allegato alla delibera nella formulazione aggiornata con le modifiche di cui oggi venite investiti.

(Entra in aula l'assessora Ghisalberti).

CONSIGLIERE PAGANONI:

Nulla da eccepire per quanto riguarda le proposte di modifica che oggi andremo a votare, però visto che stiamo parlando del regolamento, colpa mia che in Commissione non ho parlato di questo, perché mi ero occupato del tema che verrà dopo, quindi non è una proposta che faccio ma è una domanda, visto che il tema è collegato, ed è una domanda più penso per il Segretario Generale che per l'assessore, per quanto riguarda l'articolo 21, quindi i circhi, non quello che stiamo andando a votare, però è sempre lo stesso regolamento.

Personalmente, so che non è questione che riguarda l'Amministrazione, sono contrario ai circhi che utilizzano ancora gli animali, ripeto, personalmente, so benissimo che l'Amministrazione comunale non può prevedere un regolamento che vieti l'utilizzo di animali, perché credo che ci siano già state delle osservazioni in questo senso da parte di altre città che poi hanno perso il ricorso al TAR perché la legislazione italiana non permette di vietare l'utilizzo, si può cercare di mettere dei paletti il più possibile con norme, con delle richieste, che rendano difficile l'arrivo dei circhi a Bergamo.

Per quanto riguarda l'articolo 21 però, il comma 2 dice che nel caso di più circhi che richiedono la stessa area, nello stesso periodo, è preferito quello che manchi da Bergamo da più tempo, questa è una scelta che immagino abbia fatto l'Amministrazione comunale, si potrebbero scegliere mille ragioni, perché quello che manca da più tempo e non quello più grande, non quello con una media di biglietti più alta che magari può essere considerato migliore rispetto da uno che non viene da tanto, però è brutto, piuttosto che altro. È possibile prevedere all'interno del regolamento, in questo specifico punto, modificarlo casomai in Consiglio in un'altra successiva votazione, nel caso in cui due più circhi chiedono l'area nel medesimo periodo, è preferito quello che non utilizza gli animali all'interno dei propri spettacoli? Il che non vuol dire vietarlo, vuol dire soltanto che nel caso di due circhi si preferisce quello che non sfrutta gli animali, è possibile prevedere una sorta di regolamento così, anziché dare preferenza a chi manca da Bergamo da più tempo? Può anche non rispondermi adesso, perché immagino che ci sia tutta una serie di leggi da andar a consultare, però è

una proposta che lancio proprio perché cerco sempre, da quando sono qui, di limitare e di vietare il più possibile affinché vengano a Bergamo le fiere dei cuccioli e i circhi che utilizzano gli animali che in inverno un cammello a Bergamo non ce lo vedo molto bene.

CONSIGLIERE FACOETTI:

Era solo una curiosità che volevo chiedere all'assessore in merito alla *ratio* che è stata modificata in questo passaggio, cioè vengono ridotte la riduzione dei punti che si perdono nel caso specifico, ma volevo capire qual era la ragione che ci sta dietro questo articolo, cioè l'articolo 12 dove si dice: "La sostituzione intesa quale sostituzione di un'attrazione con un'altra della stessa tipologia, o il cambio di un'attrazione inteso quale sostituzione di un'altra o più attrazione con un altro tipo di attrazioni, sono consentite a condizioni che non comportino l'esclusione di attrazioni già facenti parte del parco, a condizione che la nuova o le nuove attrazioni siano di misura complessiva non superiore a quelle precedenti acquisite". Quindi, presumo che questo succeda nel caso in cui i vari gestori vogliano magari aggiornare o comprare delle attrazioni che abbiano anche dal punto di vista tecnologico qualche miglioramento, lasciando sempre la stessa tipologia, e questo cambio comporta una riduzione dei punti acquisiti nelle varie categorie. Volevo solo capire qual era la ragione, nel senso che se uno dovesse sostituire queste attrazioni dovrebbe essere premiato, io l'ho intesa così, non penalizzato, però era solo una curiosità.

PRESIDENTE:

Scusate. sono andato a chiudere la porta perché se usciamo e lasciamo aperto poi ci lamentiamo del freddo.

ASSESSORE GANDI:

Questa è una replica. Come mi spiegava la dottoressa Pasini, in realtà è - rispondo alla domanda del consigliere Facchetti - la tutela dell'operatore più debole, o meno forte, nel senso che chi subentra di solito ha un potere economico maggiore, e quindi in questo caso si tende a proteggere chi subisce l'offerta e l'acquisto da parte di un operatore economicamente più strutturato. La *ratio* di questa norma io l'avevo immaginata diversa, pensavo che fosse a tutela di un'offerta il più possibile articolata in termini di attrazione, ma in realtà ha senso quello che giustamente rileva la dottoressa Pasini che è a tutela dell'operatore meno strutturato.

Rispetto invece all'osservazione del consigliere Paganoni francamente non sarei in grado di rispondere, se dovessi rispondere sulla base delle mie convinzioni personali tenderei ad essere d'accordo con lui, però ovviamente va verificata la legittimità di quella proposta, rispetto al quadro complessivo della disciplina del settore. Laddove fosse possibile ovviamente verrebbe a voi comunicato, in particolare a chi ha sollevato il tema, e magari prenderemo in considerazione anche la possibilità di operare la modifica.

Poiché nessun altro chiede la parola, il Presidente mette in votazione palese la proposta di deliberazione presentata dalla Giunta comunale.

Eseguita la votazione, attraverso espressione elettronica del voto, si ha il seguente risultato: n. 6 consiglieri astenuti (Ceci, Ribolla, Carrara, Facoetti, Rovetta, Nosari), n. 19 voti favorevoli (Serra, Vergalli, Russo, Riccardi, Milesi, Rota, Amaddeo, Deligios, Nespoli, Bruni, Paganoni, Zaccarelli, Bottaro, Conti, Togni, De Bernardis, Ruzzini, Suardi, Corbani).

Il Presidente proclama l'esito della suddetta votazione, riconosciuto dai presenti, e dichiara che la preindicata proposta di deliberazione è stata approvata all'unanimità dei votanti nel testo allegato.

“”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'allegata proposta, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi sulla suddetta proposta di deliberazione rispettivamente dal responsabile della direzione interessata in ordine alla sola regolarità tecnica e dal responsabile di ragioneria in ordine alla sola regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c.1, del D. Lgs. 267/2000.

Visto l'allegato parere favorevole espresso dal segretario generale sotto il profilo di legittimità, ai sensi dell'articolo 27, c. 2, dello statuto comunale.

Visto l'allegato parere della I Commissione consiliare permanente.

Ritenuto di accogliere tale proposta per i motivi ivi indicati, ai quali si fa integrale rinvio.

D E L I B E R A

1. Di modificare, per i motivi di cui in proposta, il regolamento per la concessione delle aree comunali per l'esercizio delle attività dello spettacolo viaggiante, dei circhi e dei parchi divertimento, così come indicato nell'allegato A) al presente provvedimento.
2. Di dare atto che il nuovo testo del regolamento è quello risultante dall'allegato B) al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale dello stesso.

“”